



ACCORDO

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione Regionale per l'Emilia Romagna codice fiscale 01165400589, rappresentata dal Direttore regionale dr. Mario Longo in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Bologna, Galleria 2 agosto1980, 5/A;

e

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 800.625.903.79, con sede in Viale Aldo Moro 52, Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali dr. Tiziano Carradori;

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

- Ü l'art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106, in base al quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- U l'art.11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- ü in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le





Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;

- U l'articolo 2 comma 2 dell'accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";
- Ü in data 4 febbraio 2013 l'INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto accordo quadro;

tutto ciò premesso

le parti stipulano il presente accordo con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative di cui all'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione.

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto

- 1. Il presente accordo ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative di cui all'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione.
- 2. A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici, in termini di concessione della massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3 Individuazione delle strutture





- 1. L'INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, inviati dalla Regione, potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
- 2. Gli elenchi delle strutture potranno essere periodicamente aggiornati.

Art. 4 Convenzioni

- 1. Le convenzioni che l'INAIL stipulerà prevederanno l'obbligo delle strutture pubbliche e/o accreditate anche termali di erogare le prestazioni richieste e, per quelle economicamente a carico dell'INAIL (LIA), alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione.
- 2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni, rispettando i tempi e le modalità che saranno indicati nella specifica convenzione e, comunque, improntati alla massima tempestività. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura

Art. 5 Oneri delle prestazioni

- 1. Le prestazioni integrative (LIA) sono ad esclusivo carico di Inail. Qualora il percorso riabilitativo individuale preveda anche prestazioni LEA queste ultime sono a carico della competente AUSL.
- 2. Le prestazioni incluse nei LEA saranno erogate presso strutture pubbliche o strutture accreditate, nei limiti dei budget assegnati.

Art. 6 Soggetti prescrittori

Soggetti prescrittori sono i medici del SSR, i medici INAIL su apposita modulistica in coerenza con quanto previsto dal D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012.

Art 7 Istituzione di tavolo tecnico





Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità operative e per l'implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di corretta applicazione dell'accordo.

Art.8 Durata

Il presente accordo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.9 Recesso unilaterale

Le parti potranno recedere dal presente accordo con il preavviso di almeno sei mesi.

Art.10 Controversie

Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dal presente accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza in via esclusiva al Foro di Bologna.

Art.11 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. E' altresì esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. Il presente accordo sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 2704 del .c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bologna, data e firmato digitalmente

PER L'INAIL PER LA REGIONE



Il Direttore regionale per l'Emilia Romagna dott. Mario Longo



EMILIA ROMAGNA

Il Direttore Generale sanità e politiche sociali dott. Tiziano Carradori